

1. FINALITÀ
omissis

- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
coniglio selvatico; fagiano; lepre comune; silvilago (minilepre); pernice rossa; starna; volpe; cinghiale; capriolo; cervo; daino; mufone; cornacchia grigia; gazza; ghiandaia; alzavola; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; frullino; gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; moriglione; pavoncella; porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello.
- 3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato autorizzato dalla Regione un piano di gestione. Tale piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, per l'autorizzazione.
- 3.3 Il piano di gestione deve prevedere quanto riportato negli schemi di piano di gestione di cui all'Allegato G.
- 3.4 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.5 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa-Emilia-Romagna www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018:
- A. dal 17 settembre al 28 settembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B. dal 1° ottobre al 3 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- C. dal 4 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
- D. dal 1° al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (giovedì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'allegato H, su tutto il territorio;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie.
- E. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
- 4.1 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
- A. dal 1° ottobre al 3 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. dal 4 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
- b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia);
- C. dal 1° al 20 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di giovedì sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato I (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia).
- 4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 17 settembre al 3 dicembre;
- b. caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 4 dicembre al 31 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, dal 17 settembre al 31 gennaio ad esclusione delle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche e secondo la normativa regionale vigente in ambito sanitario. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato H dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.6 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC e AFV.
- In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, le interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve con riferimento al singolo distretto devono essere comunicate da parte dei Presidenti degli ATC, nonché dei Direttori delle AFV, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio.
- L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve entro il 31 gennaio deve essere rilasciata dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio.
- 4.7 La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.
- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dal 2 al 14 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitano la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carnere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrhynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Per la caccia alla lepre la Regione autorizza nominalmente l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI composta da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata dall'ATC di iscrizione del conduttore, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra il 20 agosto e il 3 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.
- Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.
- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).
- 4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra il 17 e il 28 settembre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.
- 5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepore e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepore fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniere previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 20 agosto al 14 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attuazione di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 88.
- 7.3 Ai fini di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra il 2 e il 14 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli unguinati in forma selettiva, è consentito.
- 7.5 Dal 17 settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio fino al 3 dicembre.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operanti in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attuazione di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli unguinati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attuazione di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolare per operazioni autorizzate di ricerca di unguinati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, nei Siti della Rete Natura 2000 regionali (SIC e ZPS) è vietato:
- effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia – corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli unguinati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto;
 - utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - abbattere esemplari appartenenti alla specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccione, beccaccia, frullino e pavoncella prima del 1° ottobre;
 - praticare l'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
- Nelle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, è inoltre vietato:
- effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 2 settembre (preapertura);
 - addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 2 settembre.
- 9.2 Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 742/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1543/2016, nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

- 9.3 Nell'Allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici venatori provinciali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nelle Province di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nella Provincia di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 2 al 14 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.13 I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi in forma vagante/appostamento o di unguinati in selezione da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunemente denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.
- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di unguinati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)	17	30			
Pernice rossa (*)	17	30			
Fagiano	17			3	IN AFV 31
Volpe	17				31
Lepre comune	17			3	IN AFV 31
Silvilago (Minilepre)	17			3	IN AFV 31
Coniglio selvatico	17			3	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	2	30	13		31
Gazza	2	30	13		31
Ghiandaia	2	30	13		31
Germano reale	17				31
Canapiglia	17				31
Fischione	17				31
Codone	17				31
Mestolone	17				31
Moriglione	17				31
Alzavola	17				31
Marzaiola	17				31
Folaga	17				31
Gallinella d'acqua	17				31
Porciglione	17				31
Beccaccino	17				31
Frullino	17				31
Pavoncella	17				31
Quaglia	17		30		
Beccaccia		1			20
Tortora	2	30			
Colombaccio	17				31
Allodola		1			31
Merlo	2			18	
Cesena	17				31
Tordo bottaccio	17				31
Tordo sassello	17				31

(*) Solo in presenza di piani di gestione di ATC o AFV autorizzati dalla Regione nel rispetto dell'Al. G.

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Silvilago (Minilepre)	1		10
Coniglio selvatico	2	Non più di 10 capi complessivamente	
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	5		
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10		
Beccaccino	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Frullino	10		
Pavoncella	10		
Volpe	25		
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	5 (dal 2/9 al 14/9) 25 (dal 17/9 al 18/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate P F V	1 giugno – 15 luglio 16 agosto – 30 settembre 1 gennaio – 15 marzo	M M e F	I, II tutte le classi
	2 settembre – 30 settembre 1 novembre – 15 marzo	M M	I I, II e III
DAINO	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
CERVO	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2017/2018								
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE		
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	
ORA LEGALE	15 – 30 aprile					5:20	21:10	
	1 – 15 maggio					4:55	21:25	
	16 – 31 maggio					4:40	21:45	
	1 – 15 giugno					4:30	21:55	
	16 – 30 giugno					4:30	22:00	
	1 – 15 luglio					4:40	22:00	
	16 – 31 luglio					4:50	21:50	
	1 – 15 agosto					5:10	21:30	
	16 – 31 agosto					5:25	21:05	
	1 – 15 settembre				5:45	19:35	5:45	20:35
	16 – 30 settembre	7:05	19:10	6:05	19:10	6:05	20:10	
	1 – 15 ottobre	7:20	18:40	6:20	18:40	6:20	19:40	
	16 – 28 ottobre	7:40	18:15	6:40	18:15	6:40	19:15	
	29 – 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50	18:05	
	ORA SOLARE	1 – 15 novembre	7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
16 – 30 novembre		7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40	
1 – 15 dicembre		7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35	
16 – 31 dicembre		7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40	
1 – 15 gennaio		7:50	16:50	6:50	16:50	6:50	17:50	
16 – 31 gennaio		7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10	
1 – 15 febbraio						6:25	18:35	
16 – 28 febbraio						6:05	18:55	
1 – 15 marzo					5:40	19:10		

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE	COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzaghe o stradoni di separazione degli appezzamenti	RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. E' ammesso l'attraversamento lungo le capezzaghe o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. E' consentita la caccia vagante solo lungo le capezzaghe o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uso realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attinge le une alle altre sino alla loro completa rimozione	SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzaghe o stradoni di separazione degli appezzamenti	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, munti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzaghe o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzaghe o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile scarico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzaghe o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzaghe o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufate coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	E' ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica-munti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzaghe o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attinge le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	E' consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica- senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzaghe o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica- senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito il transito lungo le capezzaghe o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante	ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneti per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo					

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: PRESCRIZIONI INDIVIDUATE NELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI DA OTTEMPERARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLOGNA - Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- divieto di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 15 settembre (al di fuori delle Zone addestramento Cani già autorizzate);
- è vietata l'attività venatoria agli uccelli acquatici in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 metri da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua¹ delle AFV e degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri.

Corno alle Scale; Monte Vigese; La Martina Monte Gurlano; Alto Senio:

- caccia al cinghiale a basso impatto (selezione e girata)
- il numero di cani per la braccata non può derogare al numero massimo di 12.

Corno alle Scale; Contrafforte Pliocenico; Monte Vigese; Monte Radicchio Rupe di Calvezano; Monte Sole; La Martina Monte Gurlano; Laghi di Suviana e Brasimone; Vena del Gesso Romagnola:

- caccia al cinghiale in collettiva nel periodo ottobre-dicembre

- divieto di caccia vagante in gennaio (è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati).

Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa; Monte Sole; Bosco della Frattona; Media Valle del Sillaro; Contrafforte Pliocenico; Monte Vigese; Monte Radicchio, Rupe di Calvezano; La Martina, Monte Gurlano; Abbazia di Monteveglio; Laghi di Suviana e Brasimone; Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano; Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante; Boschi di San Luca e Destra Reno; Vena del Gesso Romagnola; Alto Senio; Corno alle Scale; Monte dei Cucchi, Pian di Balestra:

- divieto di caccia all'allodola.

Golena San Vitale e Golena del Lippo; La Bora; Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella; Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio; Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella; Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore; Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno; Bosco di Sant'Agostino o Panfilia; Cassa di espansione Dosolo; Valli di Argenta; Po di Primaro e Bacini di Traghetto; Manzolina; Cassa di espansione del torrente Samoggia:

- vietata la caccia a gallinella d'acqua e porciglione.

Manzolino; Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella; Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio; Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella; Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore; Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno:

- nelle zone umide (comprese quelle lotiche e lentiche contigue alle ZPS, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui alle ZPS) è consentita la caccia nelle giornate di giovedì e domenica dall'alba alle ore 14,00 (fatte salve le AV che abbiano diverse indicazioni nell'atto autorizzativo). Gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide. (Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

¹ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.

FERRARA - Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- nei corsi d'acqua presenti non è possibile praticare la caccia in forma vagante dopo la prima domenica di dicembre. Il divieto riguarda sia i territori compresi in ATC che in Azienda Venatoria. Non è ammessa alcuna forma di caccia in tutta la fascia marina costiera antistante il territorio della provincia di Ferrara per 12 miglia di distanza dalla battigia, ad esclusione di quelle regolamentate nelle aree contigue al Parco Sacca di Goro e Valli di Gorino.

FORLÌ-CESENA - Prescrizioni:

Bosco di Scardavilla, Ravaldino:

- divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 luglio.

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi; Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia; Rami del Bidente, Monte Marino; Montetiffi, Alto Uso; Rio Mattero e Rio Cuneo; Colorio:

- divieto di caccia in braccata dopo il 31 dicembre;

Fiordinano, Monte Velbe; Bosco di Scardavilla, Ravaldino; Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia; Rami del Bidente, Monte Marino; Montetiffi, Alto Uso; Rio Mattero e Rio Cuneo; Colorio; Acquacheta; Monte Zuccherodante; Careste:

- divieto di caccia all'allodola.

MODENA - Prescrizioni:

Poggio Bianco Dragone; Salse di Nirano; Colombarone; Faeto, Varana, Torrente Fossa:

- vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

PARMA - Prescrizioni:

Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Tottle, Fascia Golenale del Po; Prati e Ripristini Ambientali di Frescarolo e Samboseto; Golena del Po presso Zibello; Crinale dell'appennino Parmense; Medio Taro; Basso Taro; San Genesio; Parma Morta; Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

PIACENZA - Prescrizioni:

Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora; Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia; Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armello, Sant'Agostino, Lago di Averaldi; Pietra Parcellara e Pietra Perduca; Rocca cinque dita; Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda; Fiume Trebbia da Perino a Bobbio; Val Boreca, Monte Lesima; Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane; Rupi di Rocca d'Olgisio; Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino:

- divieto di caccia all'allodola;

- utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale;

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio:

- addestramento cani a partire dal 2 settembre.

RAVENNA - Prescrizioni:

Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino; Alto Senio; Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi; Alta Valle Torrente Sintria:

- divieto di caccia all'allodola da appostamento e in forma vagante;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

- divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe.

REGGIO EMILIA - Prescrizioni:

Monte Acuto, Alpe di Succiso; Monte Ventasso; Monte la Nuda Cima Belfiore; Val d'Ozola, Monte Cusna; Abetina Reale, Alta Val Dolo; Pietra di Bismantova; Gessi Triassici; Monte Duro; Rupe di Campotrena, Rossena; Fontanili di Gattatico e Fiume Enza; Fontanili di Corte Valle Re; Casse di Espansione del Secchia; Fiume Enza da La Mora a Compiano; Valli di Novellara;

- divieto di caccia all'allodola;

Monte Acuto, Alpe di Succiso; Monte Ventasso; Monte la Nuda Cima Belfiore; Val d'Ozola, Monte Cusna; Abetina Reale, Alta Val Dolo; Pietra di Bismantova; Gessi Triassici; Monte Duro; Rupe di Campotrena, Rossena; Fontanili di Gattatico e Fiume Enza; Fontanili di Corte Valle Re; Casse di Espansione del Secchia; Fiume Enza da La Mora a Compiano; Valli di Novellara; San Valentino, Rio della Rocca; Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano; Media Val Tresinaro, Val Dorgola; Cassa di Espansione del Tresinaro; Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara; Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo; Rio Tassarò:

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

RIMINI - Prescrizioni:

Onfermo; Torriana, Montebello e fiume Marecchia; Rupi e Gessi Valmarecchia; Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno; Fiume Marecchia a Ponte Messa; Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenzadigiovanidiavifauna (dal 1° febbraio al 31 agosto inclusi);

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nel raggio di 500 metri dalle aree idonee per la

riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli).

ALLEGATO H: LINEA PEDEMONTANA

Piacenza

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastrò, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia

ALLEGATO I: FIUMI

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Reno (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Fiume Panaro (con esclusione nei tratti in SIC/ZPS), Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Canale Circondariale Mezzano N.O. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Canale Circondariale Mezzano S.E. (ad eccezione dell'argine sul lato verso il Mezzano), Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore.

FORLÌ-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto).

MODENA

Secchia, Panaro.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella.

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Crostolo, Fossa Raso, Po, Rodano, Enza.

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena.